

ATTIVITÀ ALL'ESTERO

Il prestito infruttifero non va indicato in RW

Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie all'estero riguardano solo gli investimenti che possono produrre reddito di fonte estera in Italia: un prestito infruttifero a un parente in Austria non si configura tecnicamente come mutuo e non va indicato in RW.

Dichiarazioni. Le somme inviate dal contribuente italiano al cognato in Austria non configurano un contratto di mutuo

Prestito infruttifero fuori dall'RW

Obbligo di indicazione solo per i finanziamenti che producono reddito oltreconfine

Antonio Tomassini

■ Un prestito senza interessi non deve essere indicato nel **quadro RW** dal soggetto che lo concede. Gli obblighi di monitoraggio fiscale sanciti dall'articolo 4 del Dl 167/1990 riguardano esclusivamente le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre reddito di fonte estera in Italia. A stabilirlo è la sentenza 48/2/2014 della Commissione di secondo grado di Bolzano.

Il contenzioso riguarda un **prestito infruttifero** concesso da un contribuente italiano al proprio cognato in Austria, senza indicare le somme trasferite all'estero nel quadro RW della propria dichiarazione. Ciò nella convinzione che il prestito infruttifero non rappresentasse un investimento all'estero suscettibile di creare reddito imponibile in Italia e pertanto non ricadesse tra le attività da indicare nel quadro RW della dichiarazione. **L'agenzia delle Entrate**, al contrario, ha ritenuto che il finanziamento concesso dal contribuente a favore di un cittadino di un altro Paese avrebbe dovuto essere qualificato come contratto di «mutuo», e come tale oneroso per presunzione di legge. Di conseguenza, il prestito avrebbe dovuto essere oggetto di monitoraggio fiscale, come chiarito dall'amministrazione finanziaria già dal 2002.

L'ufficio ha irrogato le sanzioni previste per omessa compilazione del quadro RW. I giudici di primo grado hanno concordato con la tesi proposta dal contribuente e hanno annullato l'avviso di accertamento, nella convinzione che si trattasse effettivamente di un finanziamento infruttife-

ro, come provato dal contribuente, e che dunque non rientrasse nell'ambito di applicazione del Dl 167/1990.

Il collegio d'appello conferma tale approccio e ribadisce che l'obbligo di dichiarazione nel quadro RW «non concerne qualsiasi investimento all'estero o qualsiasi attività estera di natura finanziaria, ma solo quelli potenzialmente idonei a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia». Di conseguenza, in mancanza di contestazione sulla genuinità del contratto, il prestito infruttifero non doveva essere indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Secondo i giudici, i principi di legalità e tassatività sanciti in ambito tributario dal Dlgs 472/1997 «impongono una lettura molto rigorosa e nient'affatto estensiva» del Dl 167/1990, anche in considerazione delle pesanti sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute. E poi anche i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente tutelati dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000).

La decisione può anche essere letta nella prospettiva della *voluntary disclosure* (atto Camera 2247). L'esclusione del prestito infruttifero dall'ambito applicativo degli obblighi sul monitoraggio fiscale implica che la mancata indicazione nel quadro RW non dovrebbe comportare alcuna violazione passibile di essere sanata mediante la *voluntary*.

Sarà tuttavia fondamentale la capacità di provare, in via documentale, la natura del prestito e dunque il fatto che

lo stesso non sia astrattamente idoneo a produrre redditi esteri tassabili in Italia in capo al concedente.

Anche se l'approccio dell'amministrazione finanziaria, soprattutto dopo la circolare 49/E/2009, è per una lettura ampia dell'obbligo di indicazione in RW, ritenuto esteso alla più svariate forme di investimento di cui si abbia la titolarità effettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Il testo della sentenza
www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Prestito infruttifero**

● Il contratto di mutuo (articolo 1815 del Codice civile) si presume oneroso, ossia fruttifero di interessi, a meno che i contraenti non abbiano stabilito diversamente. La non fruttuosità del prestito deve dunque risultare da un contratto scritto, che espressamente preveda l'esclusione dal pagamento di interessi. Il contratto può essere redatto come scrittura privata o per atto pubblico, a seconda dell'importo del finanziamento.

